

DECRETO DIRIGENZIALE N. 374/DA del 24 LUG. 2024

**Oggetto: Contenzioso De Luca Antonina/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Cosimo Messina**

## IL DIRIGENTE

### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 3047/22 tra le parti De Luca Antonina /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 742/24 del 25/06/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 600,0 oltre interessi per € 39,80, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 389,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 547,86 da distrarsi all'avv. Cosimo Messina, come da conteggio allegato ed inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 1.187,66;

**VISTA** la nota con cui De Luca Antonina delega all'incasso delle somme derivanti dalla sentenza in oggetto il sig. Coppolino Giovanni;

**VISTO** l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**VISTO** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

### VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.187,66 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 742/24 del 25/06/24 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 639,80 in favore di De Luca Antonina Santi nata a Milazzo il 7/11/51 c.f. DLCNNN61S47F206L tramite bonifico sul c/c IT03O 03062 34210 000001 414325 intestato a Coppolino Giovanni nato a Milazzo il 5/09/82 c.f. CPPGNN82P05F206U;

- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 547,86 al lordo della r.a. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Cosimo Messina nato a Milazzo il 29/06/70 c.f. MSSCMP70H29F206J tramite bonifico sul c/c IBAN IT73B 03069 82072 1000000 003793 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale*  
*Dott. Calogero Franco Fazio*



*Studio legale*  
*Avv. Cosimo Messina*

via Ten.Col.Arcodaci n.26  
98051 Barcellona P.G. (ME)

---

Telefono 090/9707200 - 349/8661088 Fax 090/9706463

Spett.le  
CAS  
c/o Studio Legale Avv. G.Bonura

**Oggetto:** sentenza G.d.P. Messina De Luca Antonina/CAS

Con la sottoscrizione della presente io sottoscritta De Luca Antonina, nata il 07.11.51 a Milazzo, ivi residente in via S.Marina n. 47

delego

mio figlio Coppolino Giovanni nato il 05.09.82 a Milazzo ed ivi residente in via Santa Marina n-83 all'incasso delle somme - €. 639,80 - dovutemi dal Consorzio Autostrade Sicilia in virtù della sentenza di cui in oggetto e, pertanto, autorizzo codesto Consorzio ad effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate: **IT 0300306234210000001414325** c/c intestato a Coppolino Giovanni.

In attesa dell'invio del relativo pagamento, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Barcellona P.G.

*De Luca Antonina*

*De Luca Antonina*

*Avv. Cosimo Messina*  




**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Messina, Dott. Antonio Lamonica ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile iscritto al N. 3047/2022, avente ad oggetto: “risarcimento danni”, vertente

**TRA**

**DE LUCA ANTONINA C.F.:** DLN61S47F206L, elettivamente domiciliata in Messina, strada San Giacomo n. 9 (studio Avv. Ragno), recapito professionale dell’Avv. Cosimo Messina (C.F.: MSSCMO70H29F206J), che la rappresenta e difende giusta procura allegata in separato foglio.

**ATTRICE**

**CONTRO**

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro tempore*, Avv. Francesco Restuccia, con sede in Messina, C.da Scoppo, Viale Bocchetta (P.I.: 01962420830), rappresentato e difeso dall’Avv. Geltrude Bonura (C.F.: BNRGTR60R70D960Q), giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gela, Corso Vittorio Emanuele, 161.

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI:** come da atti e verbali di causa che devono intendersi qui, per brevità, integralmente trascritti.

**FATTO e DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato l’11/07/2022, la Sig.ra De Luca Antonina, promuovendo la presente controversia, esponeva che: in data

10/02/2020, verso le ore 02,15, il sig. Coppolino Giovanni, alla guida della di lei autovettura BMW tg. FD468GX, percorreva l'autostrada A/20, con direzione di marcia PA-ME allorquando, giunto in prossimità della galleria Capo Calavà, nel Comune di Gioiosa Marea, aveva colpito un animale che aveva attraversato la carreggiata da destra verso sinistra. A causa dell'occorso la suidentificata autovettura, di proprietà dell'attrice, aveva riportato danni quantificati in € 881,79, oltre iva, come da perizia in atti.

Sulla base di tale narrativa, chiedeva la condanna del convenuto Consorzio responsabile dei danni subiti ex art. 2051 cc. e dell'art. 2043 c.c..

Instauratosi il giudizio, si costituiva parte convenuta, la quale contestava la domanda attorea sia in ordine all'*an* che al *quantum* e concludeva come in atti.

Ammessi i mezzi istruttori (prova per testi offerti dalla istante) ed acquisita la documentazione, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 20/06/2024.

Innanzitutto a seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa su un'annosa questione con la sentenza n.11785/2017, che richiama alle proprie responsabilità l'Ente gestore della tratta autostradale.

La Suprema Corte con la detta pronuncia, ha ribadito che: "la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare ai terzi. Essa dunque presuppone unicamente l'esistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa nonché l'esistenza della relazione di custodia tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni

accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del "potere di governo" della cosa, inteso come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa".

In applicazione dell'art. 2051 c.c. (dato normativo applicabile alla fattispecie)- spetta al danneggiato dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che il danno da lui riportato è stato conseguenza della imprevista presenza sulla carreggiata di un animale che non aveva potuto evitare di collidere; mentre incombe sulla società di gestione autostradale dare la prova del caso fortuito, in sostanza deducendo che la presenza di un animale che aveva attraversato la carreggiata era stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile quale ad esempio, la rottura della recinzione, che non era stato possibile riparare tempestivamente.

Orbene, parte attrice ha onorato il proprio obbligo probatorio a mezzo di prova orale con il teste, Sovrintendente Capo Muffoletto Alessandro, il quale ha dichiarato che : "..... all'epoca dei fatti mi trovavo in servizio presso la sottosezione della Polizia Stradale di Messina. Confermo integralmente i rilievi di danneggiamento che mi vengono esibiti ed allegati al fascicolo di parte attrice che ho personalmente redatto". S'aggiunga che è stato prodotto il rapporto di danneggiamento, nel quale risulta altresì che, alle ore 3:55 la squadra di manutenzione del CAS aveva a seguito della constatazione dei luoghi, rinvenuto una carcassa di volpe all'ingresso della Galleria Calavà al Km 76 +000 direz. Pa/Me. Ciò che non ha fatto il convenuto CAS il quale nulla ha provato in ordine al c.d. caso fortuito.

Infatti si è limitato a rendere una ricostruzione dell'incidente non ancorata a nessun elemento probatorio se non a quello di una valutazione personale e, come tale, insufficiente ad escludere la qualità di "custode", che nel caso in esame non ha posto in essere tutte quelle misure di cautela alte ad escludere il verificarsi del

rischio prevedibile (ad esempio, recinzione della sede stradale, idonea ad impedire il transito di animali – v. Cass. Sez. III n. 5306/07 o Cass. Sez. III n. 2308/07).

Pertanto, dal momento che la presenza di un animale su una carreggiata autostradale costituisce circostanza del tutto imprevedibile per l'automobilista, ancor più se aggravata dall'orario notturno che impedisce l'avvistamento dell'animale, -pur essendo la visibilità buona- e dalla mancanza di dispositivi di illuminazione che agevolino la visibilità ai veicoli in transito, va dichiarata la responsabilità per danni da cose in custodia della società convenuta che dovrà pertanto risarcire il danno.

In ordine poi al quantum debeatur richiesto dall'attrice per i danni al proprio autoveicolo BMW tg. FD468GX, occorre evidenziare che per giurisprudenza costante il preventivo di spesa come la perizia per danni, contrariamente alla fattura di pagamento, rappresenta una mera e specifica valutazione di un terzo estraneo al processo; quindi, le somme indicate nel documento prodotto e confermato in atti, vanno tenute in conto ma, non essendo certo il relativo importo, sono suscettibili di valutazione anche in base a nozioni di comune esperienza.

Alla luce delle suesposte considerazioni, esaminato il preventivo redatto dalla TED CAR Srls e confermato in atti dal Sig. Cucinotta Giuseppe, Amministratore Unico della Ted Car srls, privo di documentazione fotografica, la somma risarcitoria richiesta, pari ad € 881,79, iva esclusa, per i danni al mezzo, appare eccessiva a questo Giudicante, il quale, tenendo conto del prezzo normalmente praticato in materia di ricambi ed in assenza di fattura comprovante l'esborso di cui all'elenco contenuto nella menzionata perizia, nonché del prezzo della mano d'opera calcolato unilateralmente, reputa congruo ai fini del ristoro dei danni ex art. 1226 c.c., l'importo rivalutativamente aggiornato e quantificato in via equitativa nella misura complessiva di € 600,00 oltre iva se dovuta; tale importo va addebitato al Consorzio convenuto, oltre agli interessi legali maturati da oggi al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione fino ad € 1.100,00).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, Dott. Antonio Lamonica, definitivamente pronunciando sulle domande svolte dalla Sig.ra De Luca Antonina con l'atto di citazione notificato l'11/07/2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, così provvede:

1. Condanna il Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 600,00, oltre iva se dovuta ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 389,00, di cui € 43,00 per spese ed € 346,00 per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, che distrae all'Avv. Cosimo Messina.

Così deciso in Messina, 25/06/2024

Il Giudice di Pace  
(Dott. Antonio Lamonica)



**Data:** 04 luglio 2024, 21:28:26  
**Da:** avvcosimomessina@pec.giuffre.it <avvcosimomessina@pec.giuffre.it>  
**A:** geltrude.bonura@legalmail.it  
**Oggetto:** sent. Gdp di Messina:742/24 De Luca Antonina./Cas R.G.3047/2022  
**Allegati:** calcolointeressi.pdf (69.0 KB)  
delegaincasso.pdf (85.2 KB)  
documentidelucacoppolino.pdf (749.0 KB)  
fattura.pdf (77.4 KB)  
cartaidentità.pdf (541.5 KB)  
codicefiscale.pdf (154.3 KB)

Gent.ma collega,

riscontro la pregiata Sua del per rimetterLe in allegato:

- delega incasso;
- copia documento e codice fiscale della cliente e del delegato all'incasso;;
- copia documento e codice fiscale del sottoscritto:
- fattura competenze legali
- calcolo interessi.

Nel contempo preciso che:

- sorte	€. 600,00
- interessi	€. 39,80
<b>TOTALE</b>	<b>€. 639,80</b>

mediante bonifico sulle seguenti coordinate IBAN: IT 0300306234210000001414325

- le spese legali pari €. **547,86**. (come da proposta di parcella in allegato) - sono sottoposto ad IVA e ritenuta d'acconto - potranno venire pagate al sottoscritto sulle seguenti coordinate IBAN: **IT73B 03069 82072 100000003793**

Vi prego volermi comunicare quando procederete ai relativi bonifici.

Tanto dovevo e con l'occasione porgo i miei più cordiali saluti

## FATTURA

nr. FPR 23/24 del 04/07/2024

Data invio: 04/07/2024

## FORNITORE

Avvocato cosimo pietro paolo messina  
P.IVA: IT02526940834  
C.F.: MSSCMP70H29F206J  
via gen. cambria 102  
98051 - Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - IT  
Telefono: 0909707200  
Fax: 0909706463  
avvcosimomessina@tin.it

## CLIENTE

ANTONINA DE LUCA  
C.F.: DLCNNN51S47F206L  
via Santa Marina n.47  
98057 - Milazzo (ME) - IT

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	sentenza n. 742/24	1	397,90 €	397,90 €	22 %	-	
2	spesa esente	1	43,00 €	43,00 €	0 %	N1	

## METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento in unica soluzione	Intesa San Paolo	IT73B0306982072100000003793		04/07/2024	547,86 €

## REGIME FISCALE

● REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

● CASSA PREVIDENZIALE 1  
TC01 - Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali,  
Aliquota cassa4% su 100% dell'imponibile, Codice IVA 22%

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	413,82 €	91,04 €
0%	N1	Escluso Art. 15 DPR 633/72		43,00 €	0,00 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	440,90 €
Cassa (CASSAFORENSE)	15,92 €
Totale imponibile	413,82 €
Totale escluso IVA (N1)	43,00 €
Totale IVA	91,04 €
<b>Totale documento</b>	<b>547,86 €</b>

Netto a pagare **547,86 €**